

IVA

Istanza TR con aggiornamento delle istruzioni per interfacce elettroniche

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



I soggetti passivi che chiudono il **secondo trimestre 2022** con **un credito Iva** possono valutare il **possesso dei requisiti** per presentare telematicamente entro il 31 luglio 2022 l'**istanza TR** al fine di recuperare tale credito in compensazione o a rimborso, senza attendere la dichiarazione annuale.

Le condizioni per la richiesta di rimborso/compensazione infrannuale del credito, **se di importo superiore a 2.582,28 euro**, sono dettate dall'[articolo 30, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) e riguardano il contribuente:

1. quando esercita **esclusivamente o prevalentemente attività** che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con **aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni**. Sono computate a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'[articolo 17, comma 5, 6, e 7](#) in **reverse charge interno**, nonché a norma dell'[articolo 17-ter P.R. 633/1972](#), relative allo **split payment**. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito Iva spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive **maggiorata del 10% (casella TD1)**;
2. quando effettua **operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972** per un ammontare **superiore al 25 per cento** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Rientrano nel conteggio anche le cessioni di cui agli [articoli 41 e 58 D.L. 331/1993](#) (casella TD2);
3. limitatamente all'imposta relativa **all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili** se ha effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un **ammontare superiore ai 2/3** del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili (casella TD3);
4. quando effettua prevalentemente **operazioni non soggette all'imposta per effetto degli**

articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'[articolo 19, comma 3, lettera a-bis](#), D.P.R. 633/1972 (casella TD5);

5. quando si trova nelle condizioni previste dall'[articolo 17, comma 3, D.P.R. 633/1972](#). Trattasi di **operatori non residenti** che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un **rappresentante fiscale nello Stato** (casella TD4).

Nella comunicazione da presentare (istanza TR) occorre individuare quindi la tipologia di operazioni di interesse, come sopra descritte, nella sezione 1 del quadro TD.

QUADRO TD SEZIONE 1 Sussistenza dei presupposti	TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive ¹ maggiorata del 10%	%	Aliquota media operazioni passive ²	%
	TD2	OPERAZIONI NON IMPONIBILI	Percentuale delle operazioni effettuate			
	TD3	BENI AMMORTIZZABILI				
	TD4	SOGGETTI NON RESIDENTI				
	TD5	OPERAZIONI NON SOGGETTE				

Nell'ipotesi TD1, **tra le operazioni attive** da tenere in considerazione **rientrano anche quelle esenti da imposta (normalmente escluse), qualora diano diritto a detrazione**.

Per la determinazione dell'aliquota media relativa alle operazioni di acquisto e di vendita registrate nell'anno d'imposta occorre tener conto non soltanto di tutte le operazioni assoggettate all'Iva ma anche di quelle ad **aliquota "zero"**, e cioè delle operazioni di cui all'[articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#).

In altri termini, può tenersi conto di tutte quelle operazioni, anche non soggette all'imposta, a condizione che risultino **oggettivamente rilevabili dalla contabilità regolarmente tenuta**, escluse quelle che conferiscono autonomo titolo di legittimazione al rimborso, quali quelle previste dagli [articoli 7, 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972](#) (circolare 13/E/1990).

Devono pertanto computarsi anche le operazioni legate alla *fictio iuris* voluta dal legislatore **tra fornitore e facilitatore delle cessioni ai consumatori finali tramite l'uso di una interfaccia elettronica**, come emergente dagli articoli del decreto Iva modificati dal D.Lgs. 73/2021.

Il 10 giugno sono state **aggiornate le istruzioni dell'istanza TR** per tenere conto, tra le operazioni attive del rigo TA20, delle operazioni esenti in base all'[articolo 10, comma 3, D.P.R. 633/1972](#).

A norma dell'[articolo 10, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), *"sono, inoltre, esenti dall'imposta le cessioni di beni effettuate nei confronti di un soggetto passivo che si considera cessionario e rivenditore di detti beni ai sensi dell'articolo 2-bis, primo comma, lettera a), D.P.R. 633/1972"*.

L'articolo in commento stabilisce che si considerano effettuate dal **soggetto passivo che facilita le cessioni di beni** tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le **vendite a distanza intracomunitarie di beni** di cui all'[articolo 38-bis, comma 1 e 3, D.L. 331/1993](#) e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da **soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea**.

Per regola generale ([articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)) non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi **affidenti operazioni esenti** o comunque non soggette all'imposta.

L'indetraibilità di cui all'[articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) **non si applica** se *“le operazioni ivi indicate sono costituite da: [...] d-bis) le cessioni di beni di cui all'articolo 10, terzo comma;”* (in tal senso la [risposta 205/2022](#) in tema di cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche - rimborso Iva sugli acquisti - [articolo 2-bis D.P.R. 633/1972](#)).

Si ricorda infine che la presentazione dell'istanza può essere effettuata **entro il 22 agosto 2022** in quanto il termine ordinario del 31 luglio cade di domenica. L'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo **dopo la presentazione dell'istanza** da cui lo stesso emerge.

Inoltre, il **superamento del limite di 5.000 euro annui**, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti **a partire dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione dell'istanza, con obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 241/1997](#) o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (per le start-up innovative il limite per l'apposizione del visto è di 50.000 euro).